

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con sede in Roma, Via Damiano Chiesa n. 24 – Codice Fiscale 97113870584, in persona del suo Capo Dipartimento, Dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente accordo (di seguito, per brevità “**DGMC**”);

E

L'Istituto Italiano della Donazione, con sede in Milano, Via Pantano n. 2 – Codice Fiscale 97372760153, rappresentato dal Dott. Alberto Fontana, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante (di seguito, per brevità “**IID**”);

PREMESSO CHE

- a. Il **DGMC** nell'ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
- esercita le funzioni e i compiti inerenti all'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti;
 - è deputato alla tutela, di minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale;
 - attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
 - assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;
 - promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell'area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all'inclusione sociale.
- b. Il **DGMC** in qualità di Autorità Centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori, della prevenzione e del contrasto alla devianza minorile, della prevenzione e del contrasto ai reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata,

al terrorismo, all'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla pedofilia e alla pedopornografia.

- c. Il **DGMC** svolge funzioni di indirizzo legislativo, programmazione e coordinamento in materia socioassistenziale e sanitaria e di tutela e protezione giuridica dei minori e di contrasto alla criminalità minorile.
- d. Il **DCMC** attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti.
- e. Il **DGMC**, **tramite la Direzione Generale del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile**
 - provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
 - persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi Minorili con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
 - si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale.

f. L'IID:

- è un'associazione di secondo livello fondata nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, che riunisce le Organizzazioni Non Profit (ONP) che aderiscono al processo di verifica basato sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi del Non Profit;
- è un'associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'operato delle ONP sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà;
- opera al fine di migliorare l'eccellenza organizzativa del Terzo Settore e di garantire i donatori nelle loro azioni di liberalità. In tal senso, l'Istituto si impegna a rassicurare il donatore circa l'applicazione di regole corrette di raccolta fondi da parte delle ONP, garantire che i fondi raccolti siano gestiti con competenza, serietà e trasparenza e attuare verifiche periodiche delle buone prassi riscontrate, al fine di assicurare che le stesse si mantengano costanti nel tempo;
- a oggi raggruppa, tramite il database IO DONO SICURO, più di 120 ONP; IO DONO SICURO si rivolge direttamente ai cittadini nella loro triplice veste di donatori, volontari, assistiti ed ha l'ambizioso obiettivo di dare ad ogni utente le informazioni necessarie per costruire un solido rapporto di fiducia con una o più ONP;
- è promotore del GIORNO DEL DONO che si festeggia il 4 Ottobre di ogni anno (festa di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse).

VISTO

- a. il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88, che riconoscono entrambi quale fondamento del trattamento l'offerta di

- interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;
- b. il D.P.R. 230/2000 recante “Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
 - c. la Legge 354/75 recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
 - d. la Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
 - e. il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità nei confronti dei condannati minorenni, favorendo percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato, nonché la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
 - f. le Raccomandazioni del Consiglio UE del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico;
 - g. le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
 - h. la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
 - i. la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015).

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 (Oggetto)

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, in base alle proprie competenze, facoltà e prerogative, intendono promuovere iniziative congiunte, al fine di individuare strumenti e progettualità volti al conseguimento di obiettivi comuni in tema di educazione civica di minorenni e di giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché collaborare nella individuazione di strumenti, anche di matrice didattica e scientifica, per implementare l’efficacia delle misure più idonee al perseguimento della finalità rieducativa della pena e all’abbattimento del tasso di recidiva fra i più giovani.

Art. 3 (Impegno delle Parti)

Il DGMC e l'IID, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il presente Protocollo d'Intesa si impegnano a sostenere un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi condivisi:

1. riconoscere il valore del dono quale strumento di riabilitazione pedagogica efficaci per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel presente Protocollo d'Intesa;
2. diffondere e stimolare buone prassi e comportamenti virtuosi attraverso una diffusione delle pratiche del dono;
3. favorire e sviluppare la conoscenza e il dialogo sul tema del dono anche da un punto di vista culturale con specifiche attività di approfondimento ad esso connesse, che possano integrare gli obiettivi di riabilitazione delle strutture adibite al recupero dei minori;
4. sviluppare forme di collaborazione e costituzione di partenariati per l'individuazione di canali di sostegno di progetti di volontariato sul territorio.

Il DGMC attraverso la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile – Ufficio I, si impegna a:

1. diffondere alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile e ai Servizi Minorili copia del presente Protocollo d'Intesa;
2. rilevare i bisogni dell'utenza penale minorile in ordine all'attuazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione in relazione agli obiettivi specifici del presente Protocollo;
3. supportare i Servizi Minorili per la definizione di progettualità integrate e per l'organizzazione di interventi per i minori e giovani adulti, anche attraverso il supporto educativo degli operatori ministeriali, nonché mettere a disposizione spazi strutturali ove questi fossero necessari in base alle finalità dei percorsi individuati;
4. definire opportune iniziative e attività, nell'ottica del coinvolgimento, quanto più ampio possibile a livello nazionale, dei Servizi Minorili interessati, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui al succitato articolo.

l'IID si impegna a:

1. dare ampia diffusione e attuazione al presente Protocollo d'Intesa attivando la propria rete;
2. promuovere collaborazioni con gli IPM, gli USSM, gli Enti, le Scuole, e le Associazioni sul territorio attivando progetti di coinvolgimento a favore dei giovani seguiti dai Servizi Minorili;
3. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema del dono e relative declinazioni, rivolte ai minori in carico ai Servizi Minorili;
4. favorire attività connesse e funzionali alla valorizzazione e promozione delle iniziative condivise con il Dipartimento Minorile;
5. sviluppo, attraverso il monitoraggio e la verifica dei progetti, della possibilità concreta di considerare la pratica del dono come uno strumento di prevenzione, recupero, trattamento e a reinserimento sociale dei minori coinvolti.
6. promuovere il confronto e la collaborazione tra i Servizi Minorili del territorio e l'IID;

7. avviare iniziative di presentazione e diffusione delle opportunità offerte dal presente Protocollo rivolte ai ragazzi in carico ai Servizi Minorili;

Art. 4
(Comitato Paritetico)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un comitato paritetico coordinato da un rappresentante della DGPRAM – Ufficio I.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno con lo scopo di:

- a) approvare, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività;
- b) invitare alle riunioni, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, esperti ed interlocutori anche esterni alle Parti;
- c) costituire collaborazioni ad hoc con soggetti, Istituzioni ed esperti attivi nelle specifiche aree di interesse, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
- d) verificare il grado di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, coordinare le iniziative previste, monitorare le attività svolte e promuovere eventuali migliorie per le attività in corso.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato, non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi, spese o altre utilità, comunque, denominate.

Art.5
(Durata e rinnovo)

Il presente accordo di collaborazione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art.6
(Recesso)

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r., ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 7
(Oneri economici)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Art.8
(Foro competente)

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.9
(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art.10
(Riservatezza)

Le parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alle proprie attività, incluso il presente protocollo di intesa.

Art. 11
(Promozione dell'immagine)

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art.2 dell'Accordo stesso, previa autorizzazione espressa delle Parti.

Art. 12
(Comunicazioni)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti.

Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.

L'ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte dell'Associazione dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 13 del D.P.R. 448/88 "Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento".

**Art. 13
(Modifiche)**

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

Roma,

**Per il Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità**

**Il Capo del Dipartimento
Dott. Antonio Sangermano**

Per Istituto Italiano della Donazione

**Il Presidente e Legale Rappresentate
Dott. Alberto Fontana**



SANGERMANO
ANTONIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
07.11.2023
16:33:10
GMT+01:00